UNIVERSITÀ DI PISA
DIREZIONE SERVIZI PER LA DIDATTICA
E GLI STUDENTI
Il Dirigente: Dott. Mauro Bellandi
Il Coordinatore: Dott.ssa Stefania Milella

IL RETTORE

VISTA la legge 9 maggio 1989 n. 168, "Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica";
VISTA la legge 2 agosto 1990 n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modifiche;
VISTA la legge 19 novembre 1990 n. 341, "Riforma degli ordinamenti didattici universitari";
VISTO il decreto ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270 "Modifiche al Regolamento recante norme in materia di autonomia didattica degli atenei approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n.509";
VISTA la legge 2 agosto 1999 n. 264, "Norme in materia di accessi ai corsi universitari" e, in particolare, l'articolo 3, comma 1, lettera a) e l'articolo 4, comma 1;
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";
VISTO il decreto legislativo del 30 giugno 2003 n. 196, "Codice in materia di dati personali" e successive modifiche;
VISTO il D.M. 22 settembre 2010, n. 17 "Requisiti necessari dei corsi di studio";
VISTO lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. 27 febbraio 2012, n. 2711 e successive modifiche;
VISTO il Regolamento Didattico d'Ateneo emanato con d.r. 24 giugno 2008 n. 9018 e successive modifiche;
VISTO il Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca n. 1110 del 1° luglio 2022 "Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato nazionale a.a. 2022/2023", ed in particolare gli artt. 13 e 14 dell'allegato 2, con il quale sono stati definiti, tra l'altro, i criteri e le modalità di ammissione ad anni successivi al primo ai corsi di studio ad accesso programmato a livello nazionale, a seguito di procedure di riconoscimento crediti, senza obbligo di sostenere la prova di ammissione, per l'a.a. 2022/2023;
CONSIDERATO che il D.M. sopradetto stabilisce che l'ammissione ad anni successivi al primo, a seguito delle procedure di riconoscimento dei crediti da parte dell'Ateneo di destinazione, può avvenire esclusivamente nel limite dei posti resisi disponibili a seguito di rinunce, trasferimenti, abbandoni nell'anno di corso di riferimento, in relazione ai posti a suo tempo definiti nei decreti annuali di programmazione;
CONSIDERATO inoltre che lo stesso D.M. stabilisce anche che l'ammissione di uno studente proveniente da un Ateneo comunitario ovvero extracomunitario, è sempre subordinata all'accertamento, da parte dell'università italiana di destinazione, del percorso formativo compiuto dallo studente che richiede il trasferimento, con segnato riguardo alle peculiarità del corso di laurea, agli esami sostenuti, agli studi teorici compiuti e alle esperienze pratiche acquisite nell'ateneo di provenienza nonché all'ineludibile limite del numero di posti disponibili assegnato all'Università stessa per ciascun anno di corso in sede di programmazione annuale;
VISTA la delibera del Senato Accademico n. 161 del 12 luglio 2018, che ha definito i criteri generali per l'ammissione ad anni successivi al primo ai corsi di studio a programmazione nazionale;
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 219 del 27 maggio 2022, che ha stabilito per l'a.a. 2022/2023 le modifiche da apportare al Regolamento sulla contribuzione degli studenti a.a. 2021/2022;

CONSIDERATO CHE tali modifiche non hanno interessato gli importi dovuti come tassa concorsuale per le selezioni di ammissione per trasferimento ad altro ateneo per i corsi ad accesso programmato nazionale è quindi fissata nella misura di € 60,00;

VISTA la delibera del Senato Accademico n. 137 del 10 giugno 2022 "Procedure e termini relativi alle carriere degli iscritti ai corsi di laurea e laurea magistrale – a.a. 2022/2023", che prevede che con apposito decreto rettorale vengano definite le modalità e i termini per l'ammissione ad anni successivi al primo dei corsi di studio ad accesso programmato;

VISTO il decreto rettorale n. 862 del 23 maggio 2022(prot. n. 67414) inerente la modalità di svolgimento delle procedure concorsuali;

VISTA l'ordinanza del Ministro della Salute del 25 maggio 2022 (GU Serie Generale n.126 del 31-05-2022) contenente l'aggiornamento del Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici che sostituisce il Protocollo del 15 aprile 2021 del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e, particolare:"10. Clausole finali In relazione a specifiche esigenze o per scelta organizzativa dell'amministrazione procedente, le amministrazioni, secondo quanto previsto dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, organizzano le prove selettive in strutture decentrate in base al numero e alla provenienza geografica dei candidati.";

PRESO ATTO che la Direzione Servizi per la Didattica e gli Studenti ha quantificato, per ogni anno di corso successivo al primo, i posti resisi disponibili a seguito di rinunce, trasferimenti, abbandoni, in relazione ai posti a suo tempo definiti nei decreti annuali di programmazione sia per i candidati comunitari e non comunitari residenti, sia per i candidati non comunitari residenti all'estero;

RITENUTO NECESSARIO definire il numero massimo di posti, i criteri e le modalità per l'ammissione ad anni successivi al primo del corso di studio ad accesso programmato;

DECRETA

ART. 1

Per l'anno accademico 2022/2023, è stabilito il numero di posti massimo da destinare agli studenti che, già iscritti al medesimo corso in altra sede universitaria, intendono trasferirsi a questo Ateneo.

L'elenco dettagliato dei corsi di cui sopra e il numero di posti disponibili sono indicati nella tabella allegata al presente decreto, che ne costituisce parte integrante.

ART. 2

Per presentare la domanda di iscrizione lo studente deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

1. essere iscritto nell'a.a. 2021/2022 in altro ateneo italiano a un corso di studio appartenente alla stessa classe di laurea, oppure in ateneo estero accreditato dall'autorità competente del relativo paese a un corso di laurea di medesima denominazione.
   Per i corsi di studio delle Professioni sanitarie: essere iscritto nell'a.a. 2021/2022 in altro ateneo italiano a un corso di studio appartenente alla stessa classe di laurea e abilitante all'esercizio della stessa professione, oppure in ateneo estero accreditato dall'autorità competente del relativo paese a un corso di laurea di medesima denominazione.
   Per il corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia: essere iscritto nell'a.a. 2021/2022 in altro ateneo italiano a un corso di studio appartenente alla classe LM-41, oppure in ateneo estero accreditato dall'autorità competente del relativo paese a un corso di laurea di medesima denominazione;
   Per il corso di laurea magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e protesi dentaria: essere iscritto nell'a. a. 2021/2022 in un ateneo italiano a un corso di studio appartenente alla

classe LM-46, oppure in ateneo estero accreditato dall'autorità competente del relativo paese a un corso di laurea di medesima denominazione;

2. in relazione all'anno accademico di immatricolazione al corso di cui al punto 1, il nullaosta può essere richiesto esclusivamente per l'anno di corso indicato in tabella e se in possesso del numero di CFU:

tipo corso	anno accademico di immatricolazione al corso di cui al punto 1	anno di corso per cui chiedere il nullaosta	Minimo di cfu acquisiti
laurea triennale	2021/2022	2°	39
	2020/2021	3°	90
laurea ciclo unico 6 anni	2021/2022	2°	39
	2020/2021	3°	90
	2019/2020	4°	145
	2018/2019	5°	200
	2017/2018	6°	255
laurea ciclo unico 5 anni	2021/2022	2°	39
	2020/2021	3°	90
	2019/2020	4°	145
	2018/2019	5°	200
laurea magistrale	2021/2022	2°	39

Non sono ammesse richieste da parte di coloro che sono iscritti nell'anno accademico 2021/2022, nell'ateneo di provenienza, al corso di cui al punto 1, da un numero di anni pari o superiore alla durata normale del corso di studio.
Non sono altresì ammesse richieste da parte di coloro che debbano acquisire meno di 30 cfu (esclusi i tirocini) per conseguire il titolo.
I crediti devono essere maturati tra quelli previsti dall'ordinamento del corso di studio di provenienza.
La valutazione dei cfu riconoscibili spetta al Consiglio di corso di studio ed è insindacabile.

ART. 3

Gli interessati devono presentare apposita domanda **dal 15 luglio 2022 ed entro il termine perentorio del 29 luglio 2022**, producendo apposita autocertificazione riportante:

1. università di provenienza, corso di studio di iscrizione, anno di immatricolazione e n. di anni di iscrizione al medesimo corso per il quale si richiede il nullaosta, risultante nell'a.a. 2021/2022 all'università di provenienza;
2. dettaglio delle attività formative sostenute con relativi crediti ECTS e SSD;
3. attestazione di pagamento della tassa concorsuale di € 60,00 da effettuare mediante PagoPA (https://bit.ly/3zifJm9) indicando nella causale NULLAOSTASAN2022;
4. copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

Gli studenti iscritti in un'università straniera sono inoltre tenuti a produrre i seguenti documenti tradotti e legalizzati:

1. certificato degli esami sostenuti con relativi crediti ECTS e SSD, tradotto e legalizzato rilasciato dall'università straniera;
2. sistema di valutazione del sistema universitario dell'ateneo al quale lo studente è iscritto;

3. conversione in ECTS degli esami sostenuti, rilasciato dall'università di provenienza, nel caso in cui gli stessi non siano espressi in crediti;
4. programmi degli esami sostenuti.

Non saranno prese in considerazione domande prive della documentazione richiesta, così come sopra descritta.
Le suddette domande dovranno essere presentate all'indirizzo annisuccessivialprimo@unipi.it e l'oggetto dovrà riportare la seguente dicitura ***"Domanda ammissione anni successivi al primo – Area Sanitaria".***

Il candidato è invitato a conservare con cura la ricevuta di avvenuto pagamento della tassa concorsuale.
La tassa concorsuale non è rimborsabile in alcun caso.
L'Università può adottare in ogni momento, anche successivamente all'espletamento del concorso, i provvedimenti di esclusione nei confronti dei candidati privi dei requisiti richiesti

ART. 4

Nel caso in cui, per ciascun corso di studio e/o anno di corso, il numero dei candidati in possesso dei requisiti previsti all'articolo 2 sia superiore al numero dei posti disponibili, verrà attivata una procedura selettiva da parte di una Commissione, nominata con decreto rettorale, finalizzata alla formazione di una graduatoria. Ad ogni richiedente sarà attribuito un punteggio (max punti 60) dato dalla sommatoria dei seguenti elementi:

1. Situazione di handicap (ex L. 104/1992) e/o di invalidità civile (ex L. 118/1971) dello studente o di suoi parenti e affini entro il II grado residenti nella regione Toscana, documentata dalla relativa certificazione. Il punteggio **da 0 a 10** così attribuito:

Percentuale di invalidità civile (L. 118/1971)	**Punteggio**
<33%	0
33% - 66%	6
>66%	10

Nel caso in cui il richiedente, o i suoi parenti e affini entro il II grado, non siano in possesso della certificazione di invalidità civile, la Commissione valuterà quella riferita alla condizione di handicap ex legge 104/1992.
Il punteggio è così assegnato:

Livelli di disabilità nel certificato di handicap (L. 104/1992)	**Punteggio**
Handicap non grave	3
Handicap con connotazione di gravità	6
Handicap con connotazione di gravità superiore ai 2/3	10

2. Media ponderata (espressa in trentesimi, arrotondata al numero intero superiore o inferiore a seconda che il decimale della media sia maggiore o uguale oppure minore a 0,5) degli esami sostenuti nell'università di provenienza: **punti da 0 a 20** attribuiti secondo la seguente tabella:

Media ponderata	**Punteggio**

<20	0
21-22	4
23-24	6
25-26	9
27-28	15
29-30	20

3. Esame scritto sulle materie oggetto dei programmi previsti all'allegato A del D.M. 1110/2022: **punti da 0 a 30**

I candidati invalidi in possesso di certificato di invalidità uguale o superiore al 66% o disabili con certificazione di cui alla legge n. 104 del 1992 art. 3, comma 3, collocati in posizione utile nella graduatoria relativa all'iscrizione ad anni successivi al primo, a seguito del riconoscimento dei relativi crediti e delle necessarie propedeuticità, nonché previo accertamento della documentata disponibilità di posti presso l'ateneo per l'anno di corso in cui richiedono l'iscrizione, hanno titolo di preferenza rispetto ai candidati non rientranti nelle predette categorie.

Il 5 agosto 2022, sul sito internet di Ateneo (www.unipi.it) verrà pubblicato l'elenco degli aventi diritto al nullaosta ovvero la data della prova selettiva nel caso in cui il numero delle domande sia superiore a quello dei posti disponibili.
Gli interessati non riceveranno alcuna comunicazione personale.

ART. 5

Nel caso in cui dovessero rimanere posti vacanti al termine delle procedure di cui sopra, gli stessi potranno essere banditi, nell'ordine, per coloro che:

- richiedono l'equipollenza a un corso di laurea dell'Università di Pisa di medesima denominazione del titolo di laurea posseduto, conseguito in un ateneo estero accreditato dall'autorità competente del relativo paese
- sono iscritti o laureati ad un diverso corso di studio.

Per la selezione degli studenti di cui ai punti precedenti, sarà emanato apposito decreto rettorale contenente i requisiti e i criteri di ammissione.

ART. 6

I dati personali forniti dal candidato saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione delle prove di ammissione ai corsi di laurea a numero programmato. Il trattamento dei dati personali sarà effettuato in modalità automatizzata e manuale e saranno conservati secondo i termini di legge. Il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati ha come conseguenza l'impossibilità di valutare la prova. I dati potrebbero essere comunicati a soggetti terzi che avranno l'incarico della gestione informatica del concorso e che saranno nominati responsabili esterni del trattamento con atto separato. I dati personali necessari saranno oggetto di diffusione ai fini della eventuale immatricolazione, ovvero per l'elaborazione e pubblicazione della graduatoria finale.
I candidati potranno esercitare i diritti disciplinati dalla sezione 2, 3 e 4 del capo III del Regolamento UE n. 679/2016 (es. diritti di informazione e accesso, di rettifica, di limitazione e di opposizione al trattamento, di portabilità dei dati personali), rivolgendo le e proprie istanze al Responsabile per la protezione dei dati dell'Università di Pisa agli indirizzi:
responsabileprotezionedeidati@unipi.it
responsabileprotezionedati@pec.unipi.it

L'informativa estesa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 è consultabile al link https://start.unipi.it/wp-content/uploads/2020/02/Informativa-Studenti.pdf

ART. 7

Ai sensi dell'art. 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, il responsabile del procedimento amministrativo è la dott.ssa Stefania Milella.
I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale secondo le modalità e i termini previsti dalla normativa vigente, nonché dal Regolamento di Ateneo di attuazione della legge 241/1990 emanato con decreto rettorale 26 gennaio 1995, n. 133, e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 8

Il presente bando è pubblicato all'albo ufficiale dell'Ateneo http://alboufficiale.unipi.it e su www.unipi.it
Per informazioni: concorsinumerochiuso@unipi.it

IL RETTORE
Prof. Paolo Maria Mancarella

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e norme connesse

Tabella posti disponibili

Anno di corso per cui chiedere il nullaosta	Numero posti	Anno accademico di immatricolazione al corso presso l'Università di provenienza	Minimo di CFU acquisiti all'Università di provenienza
Medicina e chirurgia **(classe LM-41)**			
II	0	2021/2022	39
III	3	2020/2021	90
IV	3	2019/2020	145
V	3	2018/2019	200
VI	4	2017/2018	255
Odontoiatria e protesi dentaria **(classe LM-46)**			
II	0	2021/2022	39
III	0	2020/2021	90
IV	2	2019/2020	145
V	1	2018/2019	200
VI	1	2017/2018	255
Infermieristica **(classe L/SNT1)**			
II	16	2021/2022	39
III	64	2020/2021	90
Fisioterapia **(classe L/SNT2)**			
II	1	2021/2022	39
III	1	2020/2021	90
Dietista **(classe L/SNT3)**			
II	0	2021/2022	39

III	0	2020/2021	90
***Igiene dentale* (classe L/SNT3)**			
II	0	2021/2022	39
III	1	2020/2021	90
***Logopedia* (classe L/SNT2)**			
II	0	2021/2022	39
III	0	2020/2021	90
***Ostetricia* (classe L/SNT1)**			
II	0	2021/2022	39
III	2	2020/2021	90
***Podologia* (classe L/SNT2)**			
II	1	2021/2022	39
III	3	2020/2021	90
***Tecnica della riabilitazione psichiatrica* (classe L/SNT2)**			
II	2	2021/2022	39
III	4	2020/2021	90
***Tecniche Audioprotesiche* (classe L/SNT3)**			
II	5	2021/2022	39
III	6	2020/2021	90
***Tecniche della prevenzione sanitaria nell'ambiente e nei luoghi di lavoro* (classe L/SNT4)**			
II	2	2021/2022	39
III	6	2020/2021	90
***Tecniche di laboratorio biomedico* (classe L/SNT3)**			
II	1	2021/2022	39

III	0	2020/2021	90
Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia **(classe L/SNT3)**			
II	1	2021/2022	39
III	2	2020/2021	90
Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva **(classe L/SNT2)**			
II	1	2021/2022	39
III	3	2020/2021	90
Scienze motorie **(classe L-22)**			
II	4	2021/2022	39
III	30	2020/2021	90
Scienze e Tecniche di Psicologia Clinica e della Salute **(classe L-24)**			
II	4	2021/2022	39
III	10	2020/2021	90
Laurea magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche **(classe LM/SNT1)**			
II	0	2021/2022	39
Laurea magistrale in Scienze riabilitative delle Professioni Sanitarie **(classe LM/SNT2)**			
II	0	2021/2022	39
Laurea magistrale in Psicologia clinica e della salute **(classe LM-51)**			
II	6	2021/2022	39
Laurea magistrale in Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate **(classe LM-67)**			
II	35	2021/2022	39